

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA NOMINA
ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA**

S O M M A R I O

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Nomina della Commissione di disciplina - Segretario della Commissione
- Art. 3 - Designazione dei rappresentanti del personale dipendente
- Art. 4 - Procedura per la designazione dei rappresentanti del personale
- Art. 5 - Funzionamento della Commissione di disciplina
- Art. 6 - Ricusazione dei componenti la Commissione di disciplina
- Art. 7 - Astensione dei componenti la Commissione di disciplina
- Art. 8 - Garanzie nelle procedure disciplinari
- Art. 9 - Nomina dell'istruttore e dei consulenti tecnici
- Art.10 - Termine dell'istruttoria
- Art.11 - Deposito degli atti istruttori
- Art.12 - Altre operazioni preliminari alla trattazione
- Art.13 - Supplemento di indagini
- Art.14 - Trattazione orale
- Art.15 - Decisione
- Art.16 - Norme finali e transitorie
- Art.17 - Entrate in vigore

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art.51, comma 51, comma 10 e 11, della legge 8 giugno 1990, n.142, sull'ordinamento delle autonomie locali.
2. Con il presente sono disciplinate le procedure da seguire per la nomina della Commissione di disciplina nonché per la sua organizzazione e per il suo funzionamento.

Art. 2 - Nomina della Commissione di disciplina - Segretario della Commissione

1. Alla nomina della Commissione di disciplina che, ai sensi dell'art. 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n.142, è così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente

- Segretario Comunale - Componente

- n. 1 dipendente comunale - Componente, designato all'inizio di ogni dal personale dipendente, secondo le modalità previste dai successivi artt. 3 e 4.

provvede la Giunta Comunale con delibera.

2. Con lo stesso provvedimento sarà designato, segretario della Commissione, un dipendente comunale.

Art.3 - Designazione dei rappresentanti del personale dipendente

1. Per ogni gruppo il personale dipendente designerà un rappresentante effettivo ed uno supplente appartenenti al gruppo.
2. Il componente supplente parteciperà ai lavori solo in assenza, per qualsiasi causa, del componente effettivo.

Art.4 - Procedura per la designazione dei rappresentanti del personale

1. Il Sindaco, entro il 15 dicembre di ogni anno, con avviso pubblico all'Albo Pretorio Comunale e negli spazi sindacali per l'affissione di cui all'art.13 del contratto approvato con DPR 3 agosto 1990 n. 333 e notificato alle rappresentanze sindacali cui è stata conferita la delega di cui all'art.18 del DPR n.333/90, convoca l'assemblea generale di tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al fine di designare i rappresentanti di cui al precedente art.3.

2. Con lo stesso provvedimento, il Sindaco, conferisce ad un dipendente comunale l'incarico di presiedere l'assemblea ed a tre dipendenti comunali l'incarico di svolgere le funzioni di scrutatore, designando anche i rispettivi supplenti.
3. Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza della metà più uno dei dipendenti. Mancando la detta maggioranza, dopo 90 minuti la riunione sarà valida con la presenza di almeno 10 dipendenti.
4. Ogni dipendente può indicare sulla scheda un solo nominativo del gruppo di appartenenza.
5. Sono designati, per ciascun gruppo, come effettivo il dipendente che ha ottenuto il maggior numero di voti e supplente colui che segue immediatamente nello stesso gruppo.
6. Copia del verbale dovrà essere trasmesso al Sindaco per i successivi adempimenti.
7. In mancanza di designazione da parte dell'Assemblea così convocata il Sindaco darà corso al provvedimento di nomina su designazione della delegazione trattante di cui all'art.26 del 13.5.1987, n.268;

Art. 5 - Funzionamento della Commissione di disciplina.

1. Se, per qualsiasi causa, durante l'anno, venga a mancare il rappresentante effettivo dei dipendenti comunali, alle operazioni della Commissione partecipa il supplente.
2. La Commissione deve esprimere il proprio motivato parere entro 30 giorni dal ricevimento degli atti del procedimento disciplinare.
3. Le riunioni della Commissione non sono valide senza la presenza di tutti i suoi componenti.
4. Se il membro supplente abbia sostituito il componente membro effettivo nella prima seduta di un procedimento, viene sempre convocato in sua vece sino alla conclusione del procedimento.
5. In caso di assenza ingiustificata, accertata e dichiarata dal Presidente, ovvero in caso di cessazione, per qualsiasi causa dalla carica o dall'ufficio, subentra quale effettivo il supplente che, a sua volta, è automaticamente sostituito da chi lo segue nel verbale dell'assemblea senza obbligo di rinnovazione del procedimento.
6. Di ogni riunione il Segretario della Commissione redige il verbale che viene sottoscritto da tutti i suoi componenti.
7. Le decisioni vengono assunte con votazione segreta.

Art. 6 - Ricusazione dei componenti la commissione

1. Ogni componente la commissione di disciplina può essere ricusato:

- a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile sia debitore o creditore di lui, della moglie e dei figli;
 - b) se ha dato consiglio o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) se vi è grave inimicizia tra lui (o alcuno dei suoi prossimi congiunti) ed il dipendente sottoposto a procedimento;
 - d) se qualcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;
 - e) se è parente o affine entro il secondo grado del funzionario istruttore o dell'eventuale consulente o patrocinatore dell'incolpato.
2. La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta dal giudicabile e presentata al Segretario Comunale dall'interessato o dal difensore eventualmente nominato.
 3. L'istanza di ricusazione può essere altresì trasmessa a mezzo raccomandata postale.
 4. Sull'istanza decide in via definitiva la commissione, sentito il ricusato. La discussione o la votazione della commissione si svolgono in assenza del ricusato; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
 5. In caso di ricusazione di un componente, lo stesso viene così sostituito:
 - Il Sindaco, nell'ordine dell'Assessore al personale o da altro Assessore al personale o da altro Assessore sorteggiato tra i componenti la Giunta Comunale;
 - Il Segretario Comunale, dal Vice Segretario;
 - Il dipendente comunale, nell'ordine, dal supplente o da chi lo segue nella designazione.

Art. 7 - Astensione dei componenti la commissione di disciplina.

1. I componenti della Commissione ricusabili per i motivi di cui al precedente art.6 hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta specifica istanza di ricusazione.
2. I vizi riscontrati nella composizione della Commissione possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare solo se il giudicabile li abbia rilevati in precedenza.

Art.8 - Garanzia delle procedure disciplinari.

1. Nei procedimenti dinanzi alla commissione di disciplina è garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale in qualsiasi fase del procedimento.

Art.9 - Nomina dell'istruttore e dei consulenti tecnici.

1. Il Presidente della Commissione, ricevuti gli atti, può proporre all'Amministrazione Comunale la nomina di un istruttore scelto tra i componenti della commissione e tra i dipendenti di qualifica superiore a quella rivestita dal dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.
2. Le nomine devono essere comunicate all'incolpato.
3. Sono applicabili all'istruttore ed ai consulenti tecnici le norme sulla ricsuzione e sulla astensione di cui rispettivamente agli artt. 6 e 7.

Art.10 - Termine dell'istruttoria.

1. L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla nomina dell'istruttore.
2. Prima della scadenza di detto termine, l'istruttore, per gravi motivi, può richiedere al Presidente della Commissione una proroga del termine non superiore a trenta giorni.

Art.11 - Deposito degli atti istruttori.

1. Terminata l'inchiesta, l'istruttore trasmette gli atti del procedimento al Presidente della Commissione.
2. Il Presidente nomina il Commissario relatore ed ordina che gli atti del procedimento siano depositati presso la Segreteria della Commissione a disposizione dell'interessato.
3. L'interessato o il suo difensore può chiedere, con istanza scritta, al Presidente, di estrarne copia.

Art.12 - Altre operazioni preliminari alla trattazione.

1. La Commissione deve riunirsi per la trattazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento degli atti.
2. La data di tale seduta va notificata al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare ed al suo eventuale difensore, contestualmente all'avviso di avvenuto deposito degli atti.

3. L'interessato, nel termine di venti giorni dalla notifica, ha il diritto di:

- a) prendere visione degli atti;
- b) estrarne copia dal fascicolo;
- c) presentare memorie difensive e deduzioni scritte.

Art.13 - Supplemento di indagini

1. La Commissione, ove lo ritenga necessario, può rinviare gli atti all'istruttore disponendo il termine per provvedere ed indicando:

- a) i fatti e le circostanze da chiarire;
- b) le prove da assumere.

Art.14 - Trattazione orale

- 1. Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza del dipendente.
- 2. L'interessato e/o il suo difensore può svolgere oralmente la propria difesa ed ha la parola per ultimo.
- 3. I componenti la commissione possono rivolgere al dipendente domande in ordine a circostanze che risultino agli atti e chiedere chiarimenti in ordine agli assunti difensivi.
- 4. Del dibattimento viene redatto verbale da parte del Segretario.

Art.15 - Decisione

- 1. Ritiratisi il dipendente ed il suo difensore la Commissione, delibera a maggioranza dei voti.
- 2. La seduta è segreta.
- 3. La deliberazione motivata contenente la decisione della commissione, è firmata da tutti i componenti la commissione.
- 4. Essa va trasmessa all'Amministrazione a cura del Segretario, entro trenta giorni dalla data dell'udienza.

Art.16 - Norme finali e transitorie

- 1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento e dal regolamento organico del personale dipendente, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme previste per gli impiegati civili dello stato.

2. In sede di prima applicazione l'Assemblea dei dipendenti sarà convocata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art.17 - Entrata in vigore

1. Entra in vigore dopo l'avvenuta seconda pubblicazione.

Regolamento approvato con delibera C.C. 110/92 - Modificato con delibera C.C. n.145/92.